

2

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

RIESAME LEGGE REGIONALE:

"MODIFICA DEL TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI REGIONALI N. 31 DEL 5/11/82
E N. 33 DEL 19.11.82".

RELATORE: Cons. DI GIOIA

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Governo ha esaminato la Legge Regionale "Modifica del testo unificato delle Leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82", approvata all'unanimità dal Consiglio, formulando i seguenti rilievi:

- a) la "valutazione" del servizio prestato presso il CIAPI avente natura privatistica si pone in contrasto con principi desumibili da legislazione statale in materia di pubblico impiego;
- b) i criteri per l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam si pongono in contrasto con i principi desumibili dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego.

Per quanto attiene il rilievo a) va precisato:

- potrebbe condividersi in linea di principio l'osservazione, data la natura privatistica degli ex CIAPI, ma una più approfondita analisi conduce a traguardi diversi sol che si guardi alla funzione chiaramente pubblica svolta dalle ex Associazioni, funzione motivante, nel pacchetto sociale, la componente totalmente pubblica, appena corretta da una simbolica partecipazione privata (circa l'1%);
- e tanto risulta di tutta evidenza dalla circostanza del trasferimento di quella "funzione" all'Ente pubblico Regione, in linea con i relativi fondamentali principi statutari; infatti lo Statuto della Regione Puglia approvato con Legge 22 maggio 1971, n. 349 all'art. 7 fissa i contenuti di quella funzione - istruzione e qualificazione professionale - tra i compiti istituzionali.
- Quindi deve ritenersi che i CIAPI, hanno svolto per conto della Regione compiti istituzionali della stessa; deve ritenersi ancora che i CIAPI a ragione di tanto si colorano di inequivocabili connotati di "pubblici"

cità", tali comunque da consentire la loro elevazione a "dignità" di Ente pubblico.

Sulla base di tali considerazioni il servizio reso presso il CIAPI é stato ritenuto valutabile, comunque con le dovute limitazioni, anche per evitare che il personale dei Centri, immesso che fosse nei ruoli regionali, risultasse l'unico "senza passato", in totale contrasto con la previsione di cui all'art. 18 secondo comma della legge regionale sulla formazione professionale n. 54 del 17.10.78: qui infatti si programma il "trasferimento", concetto questo incompatibile con una soluzione di totale disconoscimento del -trascorso- nell'-a quo- di quel trasferimento.

- Quali le limitazioni ?

In primis non già tutto il servizio é stato ritenuto valevole, ma solo quello supportato da più chiari connotati di pubblicità, cioè quello successivo al trasferimento delle funzioni di cui alla Deliberazione CIPE del 12.12.72, in linea con i contenuti della relazione del CENSIS su tale Deliberazione (rapporto anno IX n. 183 del 15.4.73), laddove si riconosce alle Regioni e non già ai CIAPI stessi, la potestà di chiedere ed ottenere assistenza tecnica e finanziaria da parte della Cassa per il Mezzogiorno per gli scopi istituzionali dei CIAPI, in osmosi con quelli della Regione.

In secondo luogo il servizio CIAPI non é stato ritenuto valutabile a tutti i fini, ma esclusivamente ai fini della applicazione dell'istituto di cui all'art. 37 della L.R. 26/84.

La soluzione legislativa come sopra adottata oltre ad essere attuativa, come già visto dalla norma di programma di cui all'art. 18, secondo comma, della L.R. 54/78, trova, peraltro, ampio conforto nella legislazione della Regione Puglia e di altre Regioni.

Nella Regione Puglia:

- la L.R. 28.5.1975, n. 45, all'art. 3, ultimo comma, prevede il riconoscimento "agli effetti del trattamento economico" del servizio prestato presso le "Segreterie dei Gruppi" (consiliari), organi di fatto della Regione Puglia, esercitanti comunque una funzione d'interesse pubblico;
- la L.R. 29.8.1979, n. 55, all'art. 2, prevede la ricostruzione della carriera per il personale dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.);
- la L.R. 12.12.1979, n. 76, all'art. 6 prevede, per il personale proveniente dai Centri dei servizi sociali e culturali trasferiti dalla CAS.MEZ. alla Regione parimenti con Deliberazione CIPE del 12.12.72, e quindi, in situazione indentica a quella all'esame, in riconoscimento dell'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione", e cioè, come visto per il CIAPI, dal 1° gennaio 1973.

Nella Regione Campania:

- la L.R. 9.8.1978, n. 22, ha consentito al personale degli analoghi Centri di quella Regione il riconoscimento, a seguito di sentenza TAR di Napoli, del servizio reso presso i CIAPI come dalla Deliberazione della G.R. n. 5825 del 10.7.86, controllata senza rilievi, come da Decisione n. 9235 del 29.7.1986 della Commissione di Controllo.

- Nella Regione Sardegna:


- la L.R. 1° 6.1979, n. 46, all'art. 8, prevede che "é valutato" "ai fini della progressione economica nella fascia funzionale il servizio reso presso il disciolto CIAPI.

Infine, sotto il profilo sostanziale, non sarebbe superfluo evidenziare che la soluzione legislativa all'esame é l'unica che evita al personale de quo il salto di due contratti regionali, risultando il trattamento di provenienza di gran lunga superiore a quello regionale monco del reiquilibrio di anzianità, posto che completo di esso reiquilibrio si pone di massima sullo stesso piano.

Per quanto attiene il rilievo b) si ritiene possa esso condividersi, in quanto l'enunciato legislativo può risultare non univoco.

La Commissione, nella seduta del 16 gennaio 1987, lo ha, quindi, rettificato con l'esplicito richiamo alla normativa statale in materia.

L'ultimo periodo dell'art. 3 é stato, perciò, sopresso ed é stato inserito il seguente comma: "Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i Dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente".

IL RELATORE
(Ing. Lillino DI GIOIA)


Art. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 é soppresso e sostituito dal seguente:

" Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, é inquadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale.

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dello stesso articolo, sono soppressi e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

- L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale, Esperto designato dall'Assessore alla Formazione Professionale, Esperto designato dall'Assessore all'Industria, un Esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, le funzioni di Segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

- L'esame colloquio, si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati.

- Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi.

- L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9.5.84 secondo l'allegata tabella A di comparazione.

- Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80.

L'ultimo comma dell'art. 3 é soppresso e sostituito dal seguente:

- L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quel-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

7

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 16/80, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 26/84.

ART. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle Leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 é soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e di Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla Legge regionale n. 26/1984.

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'art. 31 della stessa legge regionale n. 26/1984 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui al successivo articolo 37 limitatamente, per quanto attiene al servizio reso alle dipendenze del CIAPI, a quello prestato successivamente alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla citata deliberazione del CIPE del 12.12.1972.

Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i Dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

9

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 4

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

regionale
uglia

Consiliare Permanente
(Affari Generali)

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE-FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I ^a qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII ^a qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII ^a qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1 - Insegnante n. 0	VI ^a qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV ^a qualifica funzionale	11
- Autista I ^a classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 2 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III ^a qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II ^a qualifica funzionale	7

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 43 del 16 gennaio 1987

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16 gennaio 1987 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 23.10.86, prot. 7948: riesame L.R. "Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.83 e n. 33 del 19.11.82".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Augelli, Lia, Tedesco (in sostituzione di ~~Contrani~~ Marzo), Cavallo.
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

Di Gioia

PL/rp